

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Marco Santaroni, **Componenti**; dal Dott. Giuseppe Fagnoli, dal Dott. Carlo Purificato, **Componenti aggiunti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra e, si è riunita il giorno 10 maggio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(328) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANEL DANIEL RADU (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa • (nota n. 6838/832 pf12-13 SP/blp del 24.4.2013).

Il deferimento

Con atto dell'24/4/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Stefanel Daniel Radu, nella stagione sportiva 2012/2013, tesserato per la SS Lazio Spa, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, nonché dell'art. 5, comma 1, del CGS, per avere più volte pronunciato, al termine della gara Roma – Lazio dell'8 aprile 2013, sotto la curva nord dello Stadio Olimpico, occupata in quel momento dai sostenitori della S.S. Lazio Spa, la seguente frase offensiva e oltraggiosa della reputazione della AS Roma Spa: “e la Roma m...” “e la Roma m...” “e la Roma m...”.

B) la Società SS Lazio Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al suo tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Signor Stefanel Daniel Radu e la Società SS Lazio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Stefanel Daniel Radu e la Società SS Lazio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Stefanel Daniel Radu, sanzione della ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00); pena base per la Società SS Lazio Spa, sanzione della ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Stefanel Daniel Radu, ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00);

- per la Società SS Lazio Spa, ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

(334) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAUROANTONIO DI TOMA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl), FRANCESCO PIERANGELI (Sindaco unico della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl ▪ (nota n. 6847/820pf12-13/SP/blp del 26.4.2013).

Il deferimento

Con atto dell'26/4/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A. il Signor Di Toma Maurantonio della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di Settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

B. i Signori Di Toma Maurantonio e Pierangeli Francesco della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. dichiarazioni non veridiche per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, rispettivamente, in data 17 dicembre 2012 per le mensilità di settembre e ottobre 2012 e in data 18 febbraio 2013 per le mensilità novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

C. il Signor Di Toma Maurantonio, della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. Deloitte & Touche Spa, quietanze di pagamento (F24) ed estratti conto corrente non veridici relativi all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per le mensilità di Settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012;

D. la Società AS Andria Bat Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore, nonché del proprio Sindaco unico.

Il Signori Di Toma, Pierangeli e la Società AS Andria Bat Srl hanno fatto pervenire, in data 6 maggio 2013, memorie nelle quali, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato:

- che le difficoltà economiche in cui versa il sodalizio sportivo derivanti, anche, dai mancati introiti previsti, non hanno consentito la “copertura dell'intero budget” e, di conseguenza, l'integrale adempimento degli impegni economici della Società;
- il “corretto, puntuale e non contestabile assolvimento da parte della AS Andria Bat Srl di tutti gli obblighi di cui alla lettera IV dell'art. 85 comma C NOIF” dimostrerebbe la volontà di ottemperare ai propri obblighi e “la assoluta buona fede delle certificazioni prodotte”;
- che la “AS Andria Bat Srl ha rispettato gli obblighi ed i tempi di comunicazione e deposito sia pur con le modalità che si ritengono totalmente assorbite dall'ipotesi B, sub art. 8 comma 1 CGS” e, pertanto all'Amministratore e per la ipotesi specifica al Sindaco Unico non può contestarsi la ipotesi di mancata documentazione dell'avvenuto pagamento essendo la stessa alla base della contestazione di “non veridicità” dei pagamenti ex art. 8 comma 1 CGS;
- la estraneità della Deloitte & Touche Spa, Società di diritto privatistico, al quadro organizzativo della FIGC e la non applicabilità al caso di specie dell'art. 8 comma 1 CGS;
- la non applicabilità al caso di specie dell'art. 10, comma 3 CGS;

concludono chiedendo:

- “in via principale, in considerazione dei fatti prospettati e quelli accertabili ex ufficio, di voler rigettare il deferimento così come avanzato dalla Procura federale;
- in subordine, di applicare agli incolpati il minimo delle sanzioni previste.”

Alla Riunione del 10/5/2013 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Di Toma Maurantonio la sanzione della inibizione di tre anni, per il Sig. Pierangeli Francesco la sanzione della inibizione di tre anni e per la Società Andria Bat Srl la penalizzazione di n. 13 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Preliminarmente si segnala la irrilevanza delle segnalate condizioni economiche della Andria Bat Srl ovvero delle asserite difficoltà del sodalizio sportivo per incassare i “contributi federali ordinari” e per ottenere l'accredito di denari derivanti da “contratti di sponsorizzazione e pubblicità e di convenzioni con la Pubblica Amministrazione” atteso l'obbligo per le Società sportive di adempiere alle prescrizioni delle norme federali tra cui quanto previsto all'art. dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF.

Si deve altresì rilevare che le dichiarazioni depositate nelle date del 17/12/2012 e 18/2/2013 risultano affette da gravi irregolarità, poiché in entrambe il Sig. Maurantonio di Toma dichiara in modo non veritiero – ed il Sig. Francesco Pierangeli sottoscrive facendo proprio quanto ivi enunciato e ciò anche in considerazione dell'incarico dallo stesso ricoperto (sindaco unico) – che la Società avrebbe correttamente adempiuto al versamento delle obbligazioni contributive e previdenziali, in favore dei propri tesserati, per le mensilità da settembre a dicembre 2012, corredando le stesse con documentazione risultata anch'essa, all'esito dell'inchiesta, non veritiera.

Il Sig. Maurantonio di Toma ha, altresì, prodotto alla Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla FIGC, quietanze di pagamento ed estratti conto relativi alle ritenute e contributi delle mensilità settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 non corrispondenti ai versamenti effettuati ovvero allo stato del c/c della Società.

La veridicità di detti versamenti è, infatti, smentita dai documenti agli atti del deferimento risultato delle indagini svolte dalla Covisoc la quale ha appreso, anche per mezzo delle comunicazioni ricevute dall'INPS e dalla Agenzia delle Entrate, che i versamenti realmente effettuati dalla Andria Bat Srl nei confronti di tali Enti sono di gran lunga inferiori a quelli dichiarati e pari circa al 10% del dovuto.

Tale comportamento conferma che la Andria Bat Srl non ha versato nei termini previsti dalla normativa federale le ritenute e contributi delle mensilità settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012.

Secondo un consolidato orientamento della Commissione Disciplinare Nazionale, ratificato dalla Corte di Giustizia Federale, l'art. 10 comma 3 del CGS deve essere interpretato in modo estensivo in quanto la norma è diretta non solo a sanzionare la mancata comunicazione dei versamenti contributivi e previdenziali, bensì a sanzionare qualsiasi condotta volta ad evitare nei termini ivi previsti i suddetti versamenti.

Tale orientamento è stato evidenziato dalla Corte di Giustizia Federale la quale ha ritenuto che l'art. 10 c. 3 del CGS non sanziona la sola mancata comunicazione dei versamenti nei termini bensì quello dell'inadempimento del versamento delle prestazioni contributive e previdenziali nel termine previsto dalle norme federali (Cfr. Comunicato Ufficiale n. 107 s.s. 2009/2010).

Va quindi confermata al caso in esame la applicabilità dell'art. 10 comma 3 CGS per il capo A) del deferimento, nonché, per le sopra esposte motivazioni, dell'art. 8 comma 1 CGS per i capi B) e C) del deferimento.

Da ultimo va contestata la tesi prospettata dalla difesa dei deferiti sulla estraneità della Deloitte & Touche Spa al quadro organizzativo della FIGC. Si precisa che la Deloitte & Touche Spa è una Società di revisione, incaricata dalla FIGC, nonché strumento della stessa, per la acquisizione della documentazione contabile a corredo delle dichiarazioni rese dalle Società sportive.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In particolare, per l'infrazione descritta al capo A) del deferimento, sanzione adeguata, in conformità con precedenti decisioni degli Organi di disciplina sportiva, appare quella della penalizzazione di 8 punti in classifica. Poiché la suddetta sanzione non avrebbe alcuna afflittività in relazione alla classifica della corrente stagione sportiva, si dispone che essa venga scontata nella stagione sportiva 2013/2014

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Di Toma Maurantonio in relazione ai capi A), B) e C) del deferimento la sanzione della inibizione di 3 (tre) anni, al Sig. Pierangeli Francesco in relazione al capo B) la sanzione della inibizione di 2 (due) anni e alla Società Andria Bat Srl in relazione al capo D) del deferimento, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, nonché in considerazione del principio di afflittività della pena ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera g), la penalizzazione

di 8 (otto) punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e la sanzione della ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00) con diffida.

(325) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 6290/621 pf12-13 AM/Segr del 23.4.2013).

(326) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 6291/622 pf12-13 AM/Segr dell'8.4.2013).

Con atto del 23 aprile 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Luca Petrini, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all'art. 8, comma 9, del CGS per non aver provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 7.500,00 in favore del calciatore Gianluca Brisciana sulla base di quanto disposto dalla Commissione Accordi economici della F.I.G.C. – L.N.D. con provvedimento del 28 novembre 2012, prot. 28/Cae, comunicato in data 29 novembre 2012 a mezzo raccomandata e l'ulteriore invito di effettuare il relativo pagamento trasmesso in data 4 dicembre 2012; b) la Società ASD Civitavecchia 1920 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, delle violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante.

Sempre con atto del 23 aprile 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale: a) il Sig. Luca Petrini, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920 dal 12 dicembre 2012, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all'art. 8, comma 9, del CGS per non aver provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 2.000,00 in favore del calciatore Alessandro Del Genio sulla base di quanto disposto dalla Commissione Accordi economici della F.I.G.C. – L.N.D. con provvedimento del 20 dicembre 2012, prot. 39/Cae, comunicato in pari data a mezzo raccomandata (nonostante l'ulteriore invito di effettuare il pagamento trasmesso in data 10.01.13); b) la Società ASD Civitavecchia 1920 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, delle violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante.

Nei termini consentiti dalle norme i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva.

Alla odierna riunione la Commissione ha riunito i due procedimenti disciplinari evidentemente connessi sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

Il rappresentante della Procura federale, comparso alla riunione, ha insistito per l'accoglimento dell'atto di deferimento e la conseguente declaratoria di responsabilità dei deferiti con la applicazione a carico degli stessi delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Luca Petrini, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920, la sanzione della inibizione per mesi dodici (12); b) alla Società ASD Civitavecchia 1920 la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi

nella stagione sportiva 2013/2014, oltre all'ammenda di euro 10.000,00 (diecimila) in considerazione della contestata recidiva.

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento, valutate le prove raccolte dalla Procura federale ed avuto ovviamente riguardo delle deduzioni difensive fatte pervenire dai deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto.

Con reclamo proposto in data 11 settembre 2012 il Sig. Gianluca Brisciana, calciatore tesserato per la ASD Civitavecchia 1920, si è rivolto alla Commissione accordi economici della F.I.G.C. – L.N.D. esponendo di avere concluso con la predetta Società un accordo economico prevedente la corresponsione lorda a suo favore di euro 7.500,00 per la stagione sportiva 2011 – 2012; il calciatore, dichiarando di non avendo percepito le somme pattuite, ha richiesto la condanna della ASD Civitavecchia 1920 al pagamento dell'intera somma prevista nell'accordo economico depositato.

La Commissione accordi economici ha riscontrato la fondatezza della richiesta inoltrata dal Sig. Gianluca Brisciana e pertanto, con provvedimento del 28 novembre 2012, comunicato in data 29 novembre 2012 a mezzo lettera raccomandata, ha condannato la predetta Società al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 7.500,00.

In data 4 dicembre 2012 il Segretario del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. ha comunicato via telefax alla ASD Civitavecchia 1920 la necessità di provvedere entro il termine di trenta giorni alla presentazione della ricevuta attestante il pagamento delle somme dovute così come disposto dalla Commissione accordi economici, pena la trasmissione degli atti alla Procura federale.

Avuto riguardo di quanto sopra, dall'esame dei documenti in atti è emersa con tutta evidenza la circostanza per cui la ASD Civitavecchia 1920, militante nella stagione 2012 – 2013 nel campionato di calcio Serie D – Girone G, non ha ottemperato a quanto disposto dalla Commissione Accordi economici a seguito del reclamo proposto dal calciatore Gianluca Brisciana, omettendo pertanto il versamento a favore di quest'ultimo della somma di euro 7.500,00 così come statuito dalla predetta Commissione con provvedimento del 28 novembre 2012, prot. 28/Cae.

Alla stregua di quanto sopra, con reclamo proposto in data 17 settembre 2012 il Sig. Alessandro Del Genio, calciatore tesserato per la ASD Civitavecchia 1920, si è rivolto alla Commissione Accordi economici della F.I.G.C. – L.N.D. esponendo di avere concluso con la predetta Società un accordo economico prevedente la corresponsione lorda a suo favore di euro 2.000,00 per la stagione sportiva 2011 – 2012; il calciatore, dichiarando di non avendo percepito le somme pattuite, ha richiesto la condanna della ASD Civitavecchia 1920 al pagamento dell'intera somma così come prevista nell'accordo economico depositato.

La Commissione Accordi economici anche in tale fattispecie ha riscontrato la fondatezza della richiesta inoltrata dal Sig. Alessandro Del Genio e pertanto, con provvedimento del 20 dicembre 2012, comunicato alla ASD Civitavecchia 1920 a mezzo lettera raccomandata, ha condannato la Società medesima al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 2.000,00.

In data 10 gennaio 2013 il Segretario del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. ha comunicato via telefax alla ASD Civitavecchia 1920 la necessità di provvedere

entro il termine di trenta giorni alla presentazione della ricevuta attestante il pagamento delle somme dovute così come disposto dalla Commissione Accordi economici, pena la trasmissione degli atti alla Procura federale.

Anche con riferimento a tale seconda contestazione è emersa in maniera solare la circostanza per cui la ASD Civitavecchia 1920, militante nella stagione 2012 – 2013 nel campionato di calcio Serie D – Girone G, non ha ottemperato a quanto disposto dalla Commissione Accordi economici a seguito del reclamo proposto dal calciatore Alessandro Del Genio, omettendo pertanto il versamento a favore di quest'ultimo della somma di euro 2.000,00 così come statuito dalla predetta Commissione con provvedimento del 20 dicembre 2012, prot. 39/Cae.

Ad aggravare gli inadempimenti come contestati dalla Procura federale ed accertati da questa Commissione si deve segnalare che la Società deferita è già stata sanzionata nella corrente stagione calcistica per analoga infrazione così come risulta dal C.U. 35/CND del 26 ottobre 2012 e dal C.U. 67/CND del 14 febbraio 2013 con la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella stagione in corso.

Le deduzioni contenute nella memoria difensiva fatta pervenire dai deferiti non possono essere prese in considerazione né valgono ad escludere la responsabilità disciplinare dei medesimi che, pertanto, dovranno essere sanzionati.

Peraltro anche la richiesta formulata dalla difesa dei deferiti e volta ad ottenere la sospensione del presente procedimento disciplinare in attesa che la Procura federale svolga e concluda le proprie indagini volte all'accertamento della falsità degli accordi in oggetto in considerazione della denunciata e pretesa apocrifia della sottoscrizione in calce ad essi della firma apposta dal Sig. Adriano Clemeno non può essere accolta.

Difatti, laddove dovesse essere accertata la falsità delle predette sottoscrizioni, non verrebbe meno la natura di giudicato sostanziale perfezionatasi in ordine alle decisioni della Commissione Accordi Economici per inerzia della Società deferita la quale, comunque, nei termini consentiti dalle norme non ha impugnato le decisioni in questione.

A riguardo delle sanzioni, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, anche alla luce della contestata recidiva ex art. 21 del CGS, commina le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Luca Petrini, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della ASD Civitavecchia 1920, in considerazione della disposta riunione dei due procedimenti, la inibizione di mesi 8 (otto);
- b) alla Società ASD Civitavecchia 1920, in considerazione della riunione di cui sopra, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, oltre alla ammenda di euro 6.000,00 (€ seimila/00) per la contestata recidiva.

(327) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO GALLUZZO (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Calcio Città di Brindisi), Società SSD CALCIO CITTA DI BRINDISI ▪ (nota n. 6783/872 pf12-13 AM/ma del 24.4.2013).

Con atto del 24 aprile 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Roberto Galluzzo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Calcio Città di Brindisi, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in riferimento all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla Commissione Accordi economici della FIGC - LND in data 20 febbraio 2013 a favore del Sig. Claudio Miale ed al conseguente invio della relativa liberatoria e del documento di identità di quest'ultimo nel termine prescritto di giorni 30 dalla comunicazione della decisione; b) la Società SSD Calcio Città di Brindisi per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, delle violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante.

Nei termini consentiti dalle norme i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di deferimento e la conseguente declaratoria di responsabilità dei deferiti con la applicazione a carico degli stessi delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Roberto Galluzzo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Calcio Città di Brindisi, la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei); b) alla Società SSD Calcio Città di Brindisi la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento ed adeguatamente valutate le prove raccolte dalla Procura federale la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto.

Con reclamo trasmesso tramite raccomandata a.r. in data 24 ottobre 2012 il Sig. Claudio Miale si è rivolto alla Commissione Accordi economici della FIGC – LND esponendo di avere concluso con la Società SSD Calcio Città di Brindisi un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 25.286,56 relativamente alla stagione sportiva 2011/2012.

Dopo avere esposto di avere percepito rate per un importo pari ad euro 19.145,54 il Sig. Miale ha richiesto la condanna della predetta Società al pagamento della residua somma di euro 6.141,02.

La Commissione Accordi economici ha riscontrato la fondatezza della richiesta inoltrata dal Sig. Claudio Miale e pertanto, con provvedimento del 20 febbraio 2013, comunicato alla Società SSD Calcio Città di Brindisi a mezzo lettera raccomandata del 21 febbraio 2013, ha condannato la Società medesima al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 6.141,02.

Il Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti, con nota del 22 febbraio 2013, comunicata a mezzo telefax in data 26 febbraio 2013, ha informato la predetta Società che a seguito della decisione assunta dalla Commissione Accordi economici la stessa era stata obbligata al pagamento in favore del calciatore Claudio Miale della somma di euro 6.141,02 e che il termine ultimo per la presentazione della ricevuta di pagamento e della copia del documento di identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dal medesimo, era di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento.

Avuto riguardo di quanto sopra, dall'esame delle carte del procedimento disciplinare in oggetto è emersa con tutta evidenza la circostanza per cui la Società SSD Calcio Città di Brindisi non ha ottemperato a quanto disposto dalla Commissione Accordi economici a seguito del reclamo proposto dal calciatore Claudio Miale, omettendo pertanto il versamento a favore di quest'ultimo della somma di euro 6.141,02 così come statuito dalla predetta Commissione con provvedimento del 20 febbraio 2013.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva e del contegno processuale dei deferiti che hanno omesso di inviare memorie difensive, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, anche alla luce della contestata recidiva ex art. 21 del CGS, infligge le seguenti sanzioni:

per il Sig. Roberto Galluzzo inibizione di mesi 6 (sei).

per la Società SSD Calcio Città di Brindisi penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Francesco Petillo, **Componenti**; dal Dott. Giuseppe Fagnoli, dal Dott. Carlo Purificato, **Componenti aggiunti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra e, si è riunita il giorno 10 maggio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(342) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO SARDI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE - (nota n. 6958/870pf12-13/AM/ma del 2.5.2013).

Con atto del 2.5.13 Prot. 6958/870 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Enzo Sardi, all'epoca dei fatti in contestazione Presidente della Società GSD Rosignano Sei Rose, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 94 ter comma 11 delle Norme Organizzative Interne FIGC, per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento disposto dalla Commissione Accordi Economici il 21.11.2012 in favore del Sig. Leonardo Del Bono ed al conseguente invio della relativa liberatoria e del documento di identità di quest'ultimo nel termine prescritto di giorni 30 dalla comunicazione della decisione; b) la Società GSD Rosignano Sei Rose per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

All'udienza del 13 marzo 2013 è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione a loro carico delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Enzo Sardi, quale Presidente della Società GSD Rosignano Sei Rose, l'inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società GSD

Rosignano Sei Rose la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

Sebbene ritualmente convocati nessuno dei deferiti è comparso, né risultano essere pervenuti scritti difensivi.

Motivi della Decisione

Dall'esame della documentazione in atti è emerso che la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale Serie D – con nota 8.4.13 comunicava alla Procura federale che la Commissione Accordi Economici della LND con decisione comunicata il 22.11.2012 aveva condannato la Società GSD Rosignano Sei Rose a corrispondere al calciatore Leonardo Del Bono la somma di euro 15.000,00 quale saldo dell'accordo economico sancito tra le parti.

Il Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti con fax 27.11.2012 comunicava alla Società GSD Rosignano Sei Rose che a seguito della decisione assunta dalla C.A.E. era stata obbligata al pagamento in favore del calciatore Leonardo Del Bono della somma di euro 15.000,00 e che il termine ultimo per la presentazione della ricevuta di pagamento (liberatoria/bonifico o copia assegno circolare) e copia del documento di identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso, era di 30 giorni dalla data di notifica del detto provvedimento.

La C.A.E. aveva erroneamente condannato la Società GSD Rosignano Sei Rose al pagamento della somma di euro 15.000,00 in quanto il saldo effettivamente dovuto al Sig. Leonardo Del Bono risultava pari ad euro 7.500,00.

Successivamente in data 10.12.12 veniva sottoscritto un atto di transazione tra il calciatore Leonardo Del Bono e la Società GSD Rosignano Sei Rose in virtù della quale il pagamento della somma dovuta di euro 7.500,0 sarebbe avvenuto mediante il versamento contestuale di euro 1.500,00 – erogato invece per contanti per euro 500,00 in data 10.12.12 e per euro 1.000,00 con bonifico del 11.1.13 – ed il residuo di euro 6.000,00 mediante quattro dazioni per euro 1.500,0 cadauna da effettuarsi tassativamente entro il 31.3.13.

Con nota 24.4.13 il calciatore Leonardo Del Bono dichiarava che l'accordo economico sopra descritto non era stato onorato dalla Società e che residuava ancora un proprio credito per euro 6.000,00.

Sulla scorta di tali elementi la Procura federale ha rilevato che il pagamento in favore del calciatore Leonardo Del Bono “relativamente alla somma deliberata dalla Commissione Affari economici andava effettuato nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento della C.A.E.”, in conformità a quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e che, pertanto, stante il rilevato inadempimento nel pagamento delle somme indicate dalla C.A.E. nel termine sancito dalle richiamate norme si sarebbe concretizzata la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF a carico del Sig. Enzo Sardi, quale Presidente e legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose, nonché a carico della stessa Società GSD Rosignano Sei Rose a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS

La scrivente Commissione disciplinare nazionale ritiene di dover condividere l'assunto accusatorio svolto dalla Procura federale.

Sebbene la decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici in data 21.11.12 sia risultata viziata da erroneità nella quantificazione della somma dovuta dalla GSD Rosignano Sei Rose al calciatore Leonardo Del Bono – euro 15.000,00 in luogo di euro 7.500,00 – la stessa non risulta essere stata impugnata nei termini di cui all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne FIGC e, pertanto la Società GSD Rosignano Sei Rose, destinataria del provvedimento, avrebbe dovuto a mente della medesima norma provvedere al pagamento delle somme dovute al calciatore Leonardo Del Bono nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione avvenuta in data 27.11.12 e, quindi, entro e non oltre il 27.12.12.

La violazione posta in essere dal Sig. Enzo Sardi, legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose, si riverbera inevitabilmente anche nei confronti della stessa GSD Rosignano Sei Rose a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del CGS

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura federale con nota del 2.5.2013 ritiene equo infliggere le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Enzo Sardi, quale Presidente della Società GSD Rosignano Sei Rose l'inibizione per mesi 6 (sei);
- b) alla Società GSD Rosignano Sei Rose la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

(285) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZULLI (Vice Presidente della Società ASD AZ Gold Women C/5), Società ASD AZ GOLD WOMEN C/5 - (nota n. 6100/795 pf12-13 MS/vdb del 28.3.2013).

Con atto del 28.3.2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Alessandro Zulli, quale Vice Presidente della Società ASD Gold Women C/5, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione della Giustizia Sportiva della FIGC nel suo complesso e di Organi Federali, in particolare della Divisione Calcio a Cinque, mettendo altresì in dubbio l'imparzialità delle dette istituzioni federali in modo tale da lederne il prestigio e la credibilità; b) la Società ASD Gold Women C/5 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Vice Presidente. All'udienza del 10 maggio 2013 è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione a loro carico delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Alessandro Zulli, quale Vice Presidente della Società ASD Gold Women C/5, l'inibizione per un periodo di mesi 6 (sei) di inibizione; b) alla Società ASD Gold Women C/5 euro 2000,00 (€ duemila/00) di ammenda.

Sebbene ritualmente convocati nessuno è comparso in rappresentanza del Sig. Alessandro Zulli e della ASD Gold Women C/5, né risultano essere stati presentati scritti difensivi.

Motivi della Decisione

Dall'esame della documentazione in atti è risultato comprovato che il Alessandro Zulli, Vice Presidente della Società ASD Gold Women C/5, ha espresso in via telematica, tramite il proprio profilo facebook, una serie di dichiarazioni evidentemente lesive della reputazione della Giustizia Sportiva della FIGC nel suo complesso e di Organi Federali, quali la Divisione Calcio a Cinque.

In particolare, tra altro, il Sig. Alessandro Zulli con le modalità sopra indicate rilevava che *“la prepotenza, la mancanza di rispetto delle regole è il solo ed unico metodo per vincere sport che non meritate né di governare né di rappresentare questo campionato è una truffa, la coppa Italia è stata una truffa questa sera va in onda l'ultima puntata del Clan dei Camorristi non è niente, niente rispetto a quello che è successo in questo campionato. Vergognoso questo sport è fatto di corrotti la Giustizia Sportiva fa ridere peggio della giustizia ordinaria.... ”*.

Il Sig. Alessandro Zulli, successivamente alla pubblicazioni della indicate dichiarazioni, non ha inteso né smentire, né tantomeno rettificare la portata delle richiamate esternazioni, dimostrando in tal guisa di perseverare nel proprio comportamento e non mostrare alcun rincrescimento per l'episodio in contestazione.

Gli accertati comportamenti costituiscono quindi a parere di questa Commissione violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per quanto attiene la posizione del Sig. Alessandro Zulli nella sua qualità di Vice Presidente della Società ASD Gold Women C/5, nonché quelle di cui all'art. 4, comma 2, del CGS per quanto riguarda la responsabilità oggettiva della Società ASD Gold Women C/5.

Per quanto attiene la sussistenza della violazione contestata al Sig. Alessandro Zulli si osserva come lo stesso, proprio per la carica ricoperta, ha violato i principi di correttezza e probità sanciti quali norme comportamentali dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, esprimendo pubblicamente in via telematica giudizi e rilievi lesivi della reputazione della Giustizia Sportiva della FIGC nel suo complesso e di Organi Federali, mettendo altresì in dubbio l'imparzialità delle dette istituzioni federali.

In merito poi alla sussistenza della conseguente responsabilità in capo alla Società ASD Gold Women C/5. si osserva come in tema di responsabilità oggettiva – di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva – sia stato reiteratamente stabilito che le Società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci o tesserati e, comunque, dei soggetti che da essi direttamente dipendono, e che, pertanto il cennato principio di carattere generale si presenta come pilastro fondamentale dell' Ordinamento sportivo calcistico.

In buona sostanza non può validamente dubitarsi che dalla acclarata violazione posta in essere dal Sig. Alessandro Zulli, quale Vice Presidente della ASD Gold Women C/5, consegue la responsabilità oggettiva della stessa Società ASD Gold Women C/5.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura federale con nota del 28 marzo 2013 ritiene equo infliggere le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Alessandro Zulli, quale Vice Presidente della ASD Gold Women C/5, l'inibizione per un periodo di mesi 6 (sei);
- b) alla Società ASD Gold Women C/5 l'ammenda di euro 500,00 (€ cinquecento/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 10 maggio 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete